



Messaggio Municipale No. 367
Risoluzione Municipale No. 672/2025

20 ottobre 2025

Revisione (modifica di tre articoli) del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC)

Onorando Consiglio comunale,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione la modifica di tre articoli del Regolamento organico dei collaboratori del Comune (ROCC).

Introduzione

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento, la Sezione degli enti locali (SEL) ha ratificato il ROCC sollecitando di apporre due modiche in sede di una futura revisione, che non aveva rilevato in sede di preavviso sull'ordinamento sottopostovi a marzo 2024.

La prima richiesta verte sul capitolo 37 inerente alla scala stipendi. L'articolo in questione prevede l'applicazione per i collaboratori della scala stipendi del Cantone, senza specificare le classi di riferimento. È stato pertanto richiesto di inserire un allegato che riprenda le classi indicate all'articolo 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), rendendolo parte integrante del ROCC. Per questo motivo è stato aggiunto l'allegato 1 che riporta la scala stipendi cantonale in vigore dal 1° gennaio 2025. Si precisa che non sarà necessario sottoporre nuovamente il Regolamento ogni anno per l'adeguamento (indicizzazione) della scala, ma unicamente in caso di modifiche sostanziali apportate dal Cantone.

Il secondo perfezionamento richiesto dalla SEL riguarda l'articolo 59, relativo all'assicurazione per la copertura del salario in caso di malattia. La formulazione del capoverso 1 risultava in apparente contraddizione con quanto previsto al capoverso 3. Per chiarire il contenuto e garantire coerenza, è stato quindi modificato il capoverso 1, eliminando il riferimento all'obbligo di stipulare tale assicurazione. In questo modo viene mantenuta la possibilità, ma non l'obbligo, di assicurare i collaboratori per la copertura del salario in caso di malattia, che la legge non impone.

L'ultima modifica apportata, e non strettamente richiesta dalla SEL, riguarda le disposizioni inerenti al personale ausiliario. Attualmente essi sono assicurati contro gli infortuni, sono affiliati alla cassa pensioni e sono assicurati per la copertura del salario in caso di malattia. Il personale ausiliario comprende le categorie quali stagisti, supplenti, avventizi, pensionati e consimili, ed è assunto con un contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo il capoverso 1 dell'articolo 324a del CO il datore di lavoro deve pagare per un tempo limitato il salario al lavoratore se esso è impedito senza sua colpa di lavorare e se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. Il capoverso 2 del medesimo articolo esplicita il tempo per cui il salario viene corrisposto: *"Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari."* Nei casi però dove sussiste un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, può

sussistere il regime derogatorio, regime per cui se il datore di lavoro partecipa almeno alla metà dei premi assicurati e se l'indennità giornaliera è uguale o maggiore all'80% si può derogare agli articoli del CO e subentra l'assicurazione malattia. Tuttavia, nel caso in cui vi fosse un periodo di attesa, è il datore di lavoro che si deve prendere a carico il salario fino a che non subentrano le indennità dell'assicurazione. Il personale ausiliario è assunto per periodi limitati di tempo, spesso anche con un grado d'occupazione parziale, al fine di coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro. Considerata la natura temporanea e discontinua di tali impieghi, il costo di una copertura assicurativa risulterebbe sproporzionato rispetto al beneficio effettivo. Per questo motivo si propone la modifica dell'articolo per non prevedere tale assicurazione per il personale ausiliario. Si precisa tuttavia che i lavoratori assunti come ausiliari restano tutelati dal Codice delle obbligazioni, che garantisce il diritto al pagamento del salario per un periodo di tre settimane in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica.

Confronto degli articoli con modifica

<i>ROCC in vigore</i>	<i>ROCC con modifica</i>
<p>TITOLO I – NORME GENERALI Capitolo 3 - Ausiliari Art. 15 Personale ausiliario ¹ Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile (necessario a coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro) e i pensionati sono assunti quale personale ausiliario. ² Il personale ausiliario è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del CO. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta preventivamente all'inizio dell'attività. ³ Il Municipio o in delega il Segretario comunale possono procedere direttamente all'assunzione di personale ausiliario, senza pubblico concorso. ⁴ A titolo generale il personale ausiliario deve osservare i doveri di servizio dei collaboratori comunali ed in particolare le norme del presente regolamento.</p>	<p>TITOLO I – NORME GENERALI Capitolo 3 - Ausiliari Art. 15 Personale ausiliario ¹ Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile (necessario a coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro) e i pensionati sono assunti quale personale ausiliario. ² Il personale ausiliario è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del CO. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta preventivamente all'inizio dell'attività. ³ Il Municipio o in delega il Segretario comunale possono procedere direttamente all'assunzione di personale ausiliario, senza pubblico concorso. ⁴ A titolo generale il personale ausiliario deve osservare i doveri di servizio dei collaboratori comunali ed in particolare le norme del presente regolamento.</p>



<p>⁵ Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni, è affiliato alla cassa pensioni secondo le disposizioni in materia e ha diritto, se stipulata dal Comune, alle prestazioni previste dall'assicurazione collettiva perdita di guadagno in caso di malattia.</p>	<p>⁵ Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni ed è affiliato alla cassa pensioni secondo le disposizioni in materia. e ha diritto, se stipulata dal Comune, alle prestazioni previste dall'assicurazione collettiva perdita di guadagno in caso di malattia.</p>
<p><i>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE</i> <i>Capitolo 1 – Funzioni, stipendi e indennità</i> Art. 37 Scala degli stipendi e modalità di pagamento ¹ La scala degli stipendi fa riferimento alla scala salariale applicata agli impiegati dello Stato del Cantone Ticino e ai docenti. ² È concessa ai collaboratori un'indennità di carovita corrispondente, nei termini e nei modi, a quella stanziata per i collaboratori dello Stato del Cantone Ticino. ³ Lo stipendio annuo è corrisposto in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata nel mese di dicembre. ⁴ Lo stipendio è versato al collaboratore entro il giorno 25 di ogni mese. ⁵ Se il collaboratore entra in servizio a mese iniziato, lo stipendio è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro svolto.</p>	<p><i>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE</i> <i>Capitolo 1 – Funzioni, stipendi e indennità</i> Art. 37 Scala degli stipendi e modalità di pagamento ¹ La scala degli stipendi fa riferimento alla scala salariale applicata agli impiegati dello Stato del Cantone Ticino e ai docenti (vedi Allegato 1). ² È concessa ai collaboratori un'indennità di carovita corrispondente, nei termini e nei modi, a quella stanziata per i collaboratori dello Stato del Cantone Ticino. ³ Lo stipendio annuo è corrisposto in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata nel mese di dicembre. ⁴ Lo stipendio è versato al collaboratore entro il giorno 25 di ogni mese. ⁵ Se il collaboratore entra in servizio a mese iniziato, lo stipendio è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro svolto.</p>
<p><i>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE</i> <i>Capitolo 4 – Malattia e infortunio</i> Art. 59 Principio ¹ Il Comune assicura tutti i collaboratori contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio. ² Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e</p>	<p><i>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE</i> <i>Capitolo 4 – Malattia e infortunio</i> Art. 59 Principio ¹ Il Comune assicura tutti i collaboratori contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali e malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio. ² Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e</p>



per le spese di cura. Il Comune si assume integralmente il relativo premio. ³ Il Comune può stipulare assicurazioni per la copertura del salario dei propri collaboratori in caso di malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.	per le spese di cura. Il Comune si assume integralmente il relativo premio. ³ Il Comune può stipulare assicurazioni per la copertura del salario dei propri collaboratori in caso di malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.
---	---

Conclusione

L'aggiornamento del Regolamento organico dei collaboratori comunali è richiesto per dare seguito a modifiche volte a migliorarne la funzionalità e a garantire una gestione più efficiente.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler

Decidere:

1. Si approva la modifica dell'art. 15 cpv. 5 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
2. Si approva la modifica dell'art. 37 cpv. 1 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
3. Si approva la modifica dell'art. 59 cpv. 1 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
4. Il Regolamento organico dei collaboratori comunali aggiornato entra in vigore il 1. gennaio 2026, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Vicesindaco

D. Piccaluga



Il Segretario

C. Sasselli

Allegato:

- Allegato 1 "Scala stipendi cantonale in vigore dal 1° gennaio 2025"

Commissione incaricata all'esame	
Edilizia e opere pubbliche	
Gestione	
Petizione	X
Pianificazione del Territorio	





Allegato 1

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione delle risorse umane
Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni



SCALA STIPENDI

Valida dal 1° gennaio 2025

Stipendio annuo e mensile (1/1/3) secondo classe e aumento

CLASSE ↓	→ AUMENTO																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	41'834	43'219	44'604	45'990	47'376	48'485	49'593	50'702	51'810	52'919	53'842	54'767	55'690	56'614	57'538	58'462	59'078	59'694	60'310	60'926	61'541	62'157	62'773	63'389	64'005
2	3'217.95	3'324.55	3'431.05	3'537.70	3'644.30	3'729.60	3'814.90	3'900.15	3'985.40	4'070.65	4'141.70	4'212.80	4'283.85	4'354.90	4'425.95	4'497.05	4'544.45	4'591.85	4'639.25	4'686.60	4'733.90	4'781.30	4'828.65	4'876.05	4'923.45
	47'348	48'940	50'532	52'124	53'716	54'990	56'264	57'538	58'811	60'085	61'146	62'208	63'269	64'330	65'392	66'453	67'161	67'867	68'575	69'283	69'991	70'699	71'406	72'114	72'822
3	3'642.10	3'764.65	3'887.10	4'009.55	4'132.00	4'230.00	4'328.00	4'425.95	4'523.90	4'621.90	4'703.55	4'785.20	4'866.85	4'948.45	5'030.15	5'111.80	5'166.20	5'220.55	5'275.00	5'329.45	5'383.90	5'438.35	5'492.80	5'547.25	5'601.65
	52'756	54'556	56'356	58'156	59'957	61'396	62'837	64'277	65'718	67'157	68'358	69'558	70'758	71'959	73'159	74'358	75'159	75'959	76'759	77'559	78'360	79'160	79'959	80'759	81'560
4	4'058.15	4'196.60	4'335.05	4'473.50	4'612.05	4'722.80	4'833.60	4'944.35	5'055.25	5'165.95	5'258.30	5'350.60	5'442.95	5'535.30	5'627.60	5'719.85	5'781.45	5'843.00	5'904.55	5'966.10	6'027.70	6'089.25	6'150.70	6'212.25	6'273.85
	58'067	60'078	62'089	64'100	66'110	67'718	69'326	70'936	72'544	74'153	75'493	76'833	78'173	79'514	80'855	82'195	83'088	83'982	84'875	85'769	86'663	87'556	88'449	89'344	90'237
5	4'466.70	4'621.40	4'776.05	4'930.75	5'085.40	5'209.05	5'332.80	5'456.60	5'580.30	5'704.10	5'807.15	5'910.25	6'013.30	6'116.45	6'219.60	6'322.65	6'391.35	6'460.20	6'528.85	6'597.60	6'666.35	6'735.10	6'803.80	6'872.60	6'941.30
	63'297	65'540	67'783	70'025	72'267	74'061	75'855	77'650	79'443	81'238	82'732	84'228	85'723	87'217	88'713	90'208	91'204	92'202	93'199	94'195	95'192	96'188	97'185	98'182	99'178
6	4'868.95	5'041.55	5'214.05	5'386.55	5'559.00	5'697.00	5'835.05	5'973.05	6'111.00	6'249.05	6'364.00	6'479.10	6'594.10	6'709.05	6'824.10	6'939.05	7'015.70	7'092.45	7'169.10	7'245.75	7'322.45	7'399.05	7'475.80	7'552.40	7'629.10
	68'456	70'894	73'333	75'772	78'210	80'161	82'112	84'064	86'015	87'965	89'591	91'217	92'843	94'468	96'094	97'721	98'805	99'888	100'972	102'055	103'140	104'223	105'308	106'391	107'475
7	5'265.85	5'453.40	5'640.95	5'828.60	6'016.20	6'166.25	6'316.30	6'466.40	6'616.50	6'766.55	6'891.65	7'016.65	7'141.75	7'266.80	7'391.90	7'517.00	7'600.35	7'683.75	7'767.05	7'850.40	7'933.85	8'017.20	8'100.60	8'183.90	8'267.35
	73'556	76'214	78'871	81'528	84'185	86'311	88'436	90'562	92'689	94'814	96'586	98'357	100'128	101'900	103'672	105'442	106'624	107'805	108'986	110'167	111'348	112'528	113'710	114'891	116'071
8	5'658.15	5'862.60	6'067.00	6'271.40	6'475.75	6'639.35	6'802.80	6'966.30	7'129.90	7'293.40	7'429.65	7'565.95	7'702.10	7'838.50	7'974.80	8'110.95	8'201.85	8'292.65	8'383.55	8'474.35	8'565.20	8'656.00	8'746.90	8'837.75	8'928.55
	78'611	81'490	84'369	87'249	90'128	92'431	94'734	97'038	99'341	101'644	103'564	105'482	107'403	109'322	111'241	113'161	114'441	115'721	116'999	118'279	119'558	120'839	122'119	123'398	124'677
9	6'047.00	6'268.50	6'489.95	6'711.45	6'932.90	7'110.05	7'287.25	7'464.45	7'641.60	7'818.80	7'966.45	8'114.00	8'261.75	8'409.40	8'556.95	8'704.65	8'803.15	8'901.60	8'999.95	9'098.35	9'196.80	9'295.30	9'393.75	9'492.10	9'590.55
	83'633	86'738	89'842	92'947	96'052	98'536	101'021	103'504	105'987	108'471	110'542	112'612	114'682	116'751	118'820	120'892	122'721	123'651	125'030	126'411	127'791	129'170	130'551	131'930	133'310
10	6'433.30	6'672.15	6'910.95	7'149.75	7'388.60	7'579.65	7'770.80	7'961.85	8'152.85	8'343.90	8'503.20	8'662.45	8'821.70	8'980.90	9'140.00	9'299.35	9'405.45	9'511.60	9'617.70	9'723.95	9'830.05	9'936.20	10'042.35	10'148.50	10'254.60
	88'633	91'968	95'303	98'638	101'972	104'640	107'309	109'976	112'644	115'312	117'535	119'758	121'981	124'204	126'428	128'651	130'134	131'615	133'097	134'580	136'062	137'544	139'027	140'508	141'990
11	6'817.90	7'074.50	7'330.95	7'587.50	7'843.95	8'049.25	8'254.50	8'459.70	8'664.95	8'870.15	9'041.15	9'212.15	9'383.15	9'554.15	9'725.25	9'896.25	10'010.30	10'124.20	10'238.25	10'352.30	10'466.30	10'580.30	10'694.35	10'808.30	10'922.30
	93'625	97'194	100'764	104'333	107'903	110'759	113'615	116'471	119'325	122'181	124'561	126'941	129'319	131'699	134'079	136'459	138'045	139'631	141'218	142'804	144'390	145'977	147'564	149'150	150'736
12	7'201.95	7'476.50	7'751.05	8'025.60	8'300.20	8'519.90	8'739.60	8'959.25	9'178.85	9'398.55	9'581.60	9'764.70	9'947.65	10'130.70	10'313.75	10'496.80	10'618.85	10'740.85	10'862.95	10'984.95	11'106.95	11'228.95	11'351.05	11'473.10	11'595.10
	98'621	102'394	106'168	109'942	113'716	116'733	119'753	122'772	125'791	128'810	131'325	133'841	136'357	138'873	141'389	143'904	145'582	147'258	148'936	150'612	152'290	153'968	155'645	157'322	158'999
13	7'586.25	7'876.50	8'166.75	8'457.10	8'747.35	8'979.45	9'211.80	9'444.05	9'676.25	9'908.45	10'101.95	10'295.45	10'489.00	10'682.55	10'876.05	11'069.55	11'198.60	11'327.55	11'456.60	11'585.55	11'714.60	11'843.65	11'972.65	12'101.65	12'230.70
	103'632	107'612	111'593	115'572	119'553	122'736	125'919	129'103	132'286	135'471	138'125	140'777	143'430	146'083	148'737	151'390	153'158	154'928	156'697	158'465	160'234	162'003	163'772	165'540	167'309
14	7'971.70	8'277.85	8'584.05	8'890.15	9'196.35	9'441.20	9'686.10	9'931.00	10'175.90	10'420.85	10'624.95	10'829.00	11'033.10	11'237.15	11'441.25	11'645.40	11'781.40	11'917.55	12'053.60	12'189.65	12'325.70	12'461.75	12'597.85	12'733.85	12'869.95
	108'673	112'861	117'050	121'239	125'427	128'777	132'128	135'479	138'829	142'181	144'973	147'765	150'557	153'350	156'141	158'934	160'796	162'657	164'518	166'380	168'243	170'104	171'965	173'827	175'688
15	8'359.50	8'681.65	9'003.85	9'326.05	9'648.25	9'905.95	10'163.65	10'421.45	10'679.20	10'936.95	11'151.75	11'366.55	11'581.25	11'796.15	12'010.85	12'225.65	12'368.90	12'512.05	12'655.25	12'798.40	12'941.75	13'084.90	13'228.10	13'371.25	13'514.50
	113'754	118'155	122'554	126'954	131'354	134'875	138'394	141'915	145'434	148'953	151'888	154'822	157'755	160'688	163'621	166'555	168'510	170'466	172'421	174'377	176'333	178'288	180'244	182'199	184'154
16	8'750.30	9'088.80	9'427.25	9'765.70	10'104.15	10'374.95	10'645.70	10'916.50	11'187.25	11'457.95	11'683.70	11'909.40	12'134.95	12'360.65	12'586.20	12'811.95	12'962.35	13'112.80	13'263.20	13'413.60	13'564.10	13'714.50	13'864.95	14'015.35	14'165.75
	118'888	123'503	128'119	132'734	137'348	141'041	144'733	148'426	152'118	155'809	158'886	161'964	165'040	168'117	171'193	174'271	176'321	178'373	180'423	182'476	184'527	186'577	188'629	190'680	192'731
17	9'145.20	9'500.25	9'855.35	10'210.30	10'565.25	10'849.30	11'133.35	11'417.35	11'701.35	11'985.35	12'222.00	12'458.75	12'695.35	12'932.05	13'168.70	13'405.45	13'563.20	13'720.95	13'878.70	14'036.60	14'194.35	14'352.10	14'509.90	14'667.65	14'825.45
	124'088	128'923	133'757	138'592	143'426	147'292	151'159	155'027	158'895	162'762	165'985	169'209	172'431	175'654	178'878	182'099	184'248	186'396	188'545	190'693	192'843	194'990	197'140	199'288	201'436
18	9'545.25	9'917.15	10'289.00	10'660.90	11'032.75	11'330.15	11'627.65	11'925.20	12'222.70	12'520.15	12'768.05	13'016.05	13'263.90	13'511.80	13'759.70	14'007.65	14'172.90	14'338.15	14'503.45	14'668.75	14'834.05	14'999.20	15'164.60	15'329.85	